



CT 36546/18 Avv. G. Palmieri e Avv. F. Morici

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Registro ricorsi n. 71/2018

Udienza pubblica 21 maggio 2019

ATTO DI RINUNCIA

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

al ricorso

Presidente	C. U. G.	
Data di arrivo	- 2 APR. 2019	Visto if
Missio Coord.	Servizio	AGU
Copia a		

proposto con atto notificato in data 2 ottobre 2018 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della Legge Regionale Umbria n. 6 del 2 agosto 2018, recante "*Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa*

- *Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.*”, pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 3 agosto 2018 Serie Generale.

§§§§§

Con ricorso ex articolo 127 della Costituzione, conformemente alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2018 e alla relazione a essa allegata, è stata chiesta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 1, della Legge Regionale Umbria n. 6 del 2 agosto 2018, recante "*Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.*”

Il predetto articolo 22, rubricato "*Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3*", disponeva che "*Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)*, è inserito il seguente: "*Art. 31-bis (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa). 1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti*

locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale. 2. A tal fine la Regione, in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati al comma 1, riconosce oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell'importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività di cui al comma 1 necessitano di spese specialistiche. 3. Le spese generali e specialistiche, di cui al comma 2, sono definite con apposito atto della Giunta regionale."

Successivamente, la Regione Umbria ha emanato la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 14, contenente le "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni", pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 2018, n. 68, n. 3, il cui articolo 25, rubricato "Modificazioni all'articolo 31-bis della L.R. 3/2010", in vigore dal 12 gennaio 2019, prevede che "1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della L.R. 3/2010, dopo le parole: "individuati dalla Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38".

Considerato che l'articolo 1, comma 62, citato integra e modifica la disposizione impugnata dal Governo, introducendo

il richiamo esplicito all'osservanza del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, all'osservanza degli articoli 37 e 38, consentendo di superare, pertanto, le criticità che erano state censurate e determinando, quindi, il venir meno dell'interesse alla trattazione del ricorso proposto ex articolo 127 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 marzo 2019, atteso il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deliberato la rinuncia al ricorso pendente avverso la Legge Regionale Umbria n. 6/2018 citata.

La Regione Umbria non si è costituita nel presente giudizio.

Si deposita attestazione della delibera in data 20 marzo 2019 e allegata relazione, con la quale il Consiglio dei Ministri determina di rinunciare all'impugnazione della Legge Regionale Umbria n. 6/2018 citata.

Roma, 27 marzo 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato

Gabriella PALMIERI

e per l'Avvocato dello Stato

Francesca MORICI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella Palmieri', written in a cursive style.

RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 4 DELLA LEGGE 21
GENNAIO 1994, N. 53,
ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69

Cron. n.ro

L'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 55 legge 18 giugno 2009, n. 69, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso *ex lege*, ha notificato il suesteso atto di rinuncia alla **Regione Umbria** in persona del Presidente della Giunta Regionale Umbria *pro tempore* nella sua sede di Perugia Corso Vannucci n. 96 CAP 06121 PERUGIA ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane spa, Centro di Meccanizzazione Postale di Roma Fiumicino (CMP FCO) - Sportello Avanzato per il Servizio Integrato Notifiche (SIN) presso l'Avvocatura Generale dello Stato (AGS), con raccomandata a.r. n.

78600003393-4

il

Reg. Cron. n.

962

Roma, 27 marzo 2019



L'Avvocato dello Stato

Barbara Palombi